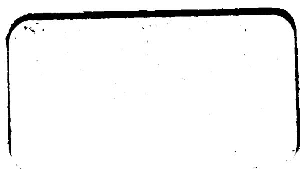


RAIMONDI

LIBRERIE LEGALI

1878





Onorevole Direzione della Rivista Penale ~~Venezia~~ ~~Roma~~ Italia



LE LIBRERIE LEGALI

PRESSO

CIASCUNO UFFICIO GIUDIZIARIO

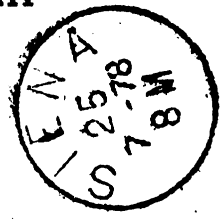
progetto sommesso

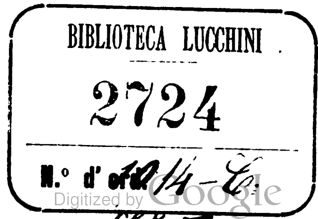
a S. E. il Guardasigilli Comm. CONFORTI

DA

LUDOVICO RAIMONDI

836 SIENA





Eccellenza

La benevole accoglienza e favorevole compatimento dato, graziosamente, dagli antecessori della E. S. ai precedenti miei lavori, mi è di coraggio e di sprono per proseguire tutt'ora, a seconda del tempo che meglio posso disporre, lo svolgimento di talune idee su materia di giuridica disciplina.

E me ne sento animato, anche perchè la bontà di cuore ed elevatezza di mente della E. S. non mai seconda ad altri, è proclive, più coi fatti eloquenti che colle nude pompose parole, all' incoraggiamento verso la gioventù studiosa.

Oggi, credo portare il pensiero all' incremento della scienza e dello sviluppo dello studio legale, come dalla maggiore facile opportunità ed occasione propizia per la riuscita di ottenerne, quasi dirò, il perfezionamento.

Ed è sopra di ciò che invoco il patrocinio della Ill.ma E. S. la quale, sono sicuro, non vorrà privarmi di un favorevole beneplacito.

Se nell' andamento pratico della vita ed *a posteriori*, alla E. S. riesce punto nota la spesa, l' imbarazzo, il disagio e tutta intera la complicazione, che dà ed offre il menomo trasporto di un bagaglio e di un libro ad un infortunato funzionario, specialmente minore, il quale viaggia con tal quale parsimonia, ragguagliata non pure al grado ed allo stipendio e posizione in cui trovasi, ma più ancora alla viabilità da percorrere, e che di sovente è scabrosa per dovere valicare mari, scavalcare monti e

valli, guadar fiumi e torrenti, senza trovar, per soprassello, neppure i mezzi adatti, come poter raggiungere la residenza, Ella ha, ben donde, come poter considerare e ponderare, in astratto ed *a priori* cosiffatti inconvenienti, e commiserarne il penoso destino e le calamitose angosce.

Con ciò sia che, parlando del ramo nostro, dirò, che nei piccoli centri, quali sono i Capo-luoghi di Mandamento, e non di rado anche di Provincia, non havvi opportunità di ritrovarvi, se non una modesta Biblioteca, nè tampoco una limitata e mediocre Libreria o qualunque siasi Raccolta di libri.

Il trasporto di un libro, dunque, offre difficoltà e scoglio scabroso, penosissimo; e la mancanza di poterne rinvenire in residenza, fa sì che un Magistrato, se non conduce seco, Dio sa come, qualche libro ed un monitore giudiziario, avrà ben da dicervellarsi, torturerà invano il suo intelletto, la sua memoria sarà martorizzata per riandare sugli studii percorsi, chè non giungerà a conoscere la giurisprudenza, nè molto meno essere sussidiato dalle opinioni, progressi e svolgimento del diritto, trattato dai luminari giuristi.

Nè puossi pretendere poi, che il Magistrato conduca seco tutta la sua modesta Raccolta di libri, sol che si consideri che oltre alla loro logorazione, occasionata dalla vita girovaga a cui si è soggetto, non si dà nemmeno una indennità per le ingenti spese d'imballaggio e di nolo pei bagagli.

Per modo che, sintetizzati siffatti inconvenienti e tutte addizionate le circostanze additate si ha, che non esclusivamente ai Pretori, ma anche ai Magistrati Collegiali, in rapporto a quanto ho avuto l'onore di sommetterle, sarebbe estensibile ed applicabile la definizione, che si compiacque, dar loro, il Guardasigilli *Vacca,* con la relazione che precede il Codice di Procedura Civile, chiamandoli: *giudici scarsi di ogni sussidio migliore.*

A mitigare, od anzi, provvedere ad una mancanza abbastanza rilevante, sommetto la idea d'istallare una *Libreria*, presso ciascheduno degli ufficii giudiziarii, la quale, nascendo umile e modesta, col tempo, progredirebbe con immenso vantaggio di tutti; a principiare, cioè, dalle Preture fino a raggiungere le Corti di Appello e quasi, ho ragion di dire, di provvedervi *con poche Lire;* dando così l'agio propizio di poter avere prontamente una comodità, con quanto e quale buon risultato e vantaggio dei magistrati, dell'interesse sociale e splendore scienti-

fico per lo studio continuo della Scienza, non saprei commendarlo e spiegarlo abbastanza.

Ed eccomi ora in breve ad esporne il modo:

È risaputo come, nello sviluppo commerciale ed industriale parecchie case librarie, accredenzano un valore di Opere con pagamenti a rate mensuali. E, pagandosi prontamente una sommetta, si ottengono libri per una valuta maggiore e raddoppiata; cosicchè, con L. 100 si possono avere libri del valore di L. 300, pagando il dippiù a rate mensuali di L. 5 – 6 – 8 cadauna, colla convenienza e tornaconto di tutti — dell' Ufficio, che istallerebbe prontamente una adeguata Raccolta di libri legali, adatta alla grande opportunità pei magistrati di studiare e riscontrare le opinioni e giudizii degli scrittori, facendone buon governo ed applicazione alla giornaliera casistica — del commercio e degli editori-librai, che collocherebbero, realizzandone il prezzo, parecchie migliaia di polverizzati volumi—e ne avvantaggerebbero anche molto la Scienza, ed un pochino pure gli autori, i quali trovando in tal guisa e maniera un mezzo certo di sicuro collocamento e smercio delle loro opere si darebbero, ben volentieri e con più gran cuore, a scriverle e pubblicarle; ed a siffatto modo si costituirebbe anche una valida, dignitosa, non men che utilissima specie d'incoraggiamento e concorso allo incremento e sviluppo dello studio scientifico-giuridico-legale, mercè più facile pubblicazione di Opere meritevoli di apprezzamento, di acquisto e di studio.

E per questa parte si colmerebbe la lacuna così bellamente deplorata ed apostrofata dall' on. *Coppino*.

« In Italia, egli disse, lo scienziato non è finanziaria-
« mente molto pretenzioso. Fortunato se trova il tipografo
« e salva le spese di stampa. E non ci vuol poi tanto.
« Basta dar garentigia a un tipografo che il Ministero
« può acquistare un certo numero di copie dell'opera ed
« allora lo scienziato ha trovato il fatto suo ». (Coppino Ministro dell'I. P.; discorso pronunziato nella Camera dei Deputati nella tornata del 3 Dicembre 1877). [1]

[1] Alle quali parole e sentimenti, ha fatto eco l'on. de *Sanctis* attuale Ministro della I. P. — Egli nella tornata del 30 Maggio p. s. nel Parlamento Italiano così si espresse:

« Io sono stato a Zurigo, ed ho visto che i professori ogni due
« anni pubblicavano un volume importante, un volume origina-
« le — ... Ebbene, io domando quali sieno i volumi che da noi
« i professori pubblicano ogni due anni, e vorrei dire ogni cinque

Proteggiamo, adunque, anche il povero scienziato, il quale dopo tanti travagli e fatiche sostenute, ha oggi, il cordoglio di vedere encomiata la sua Opera, ma i volumi ne rimangono invenduti, perchè si subordina la poca spesa del costo, alla mitezza del costo stesso ed alla sua utilità — ovvero — si vede un manoscritto completo, senza essere incoraggiato e sicuro di rinfrancare la spesa di stampa, e così rimangono sacrificati gli studii, le idee, e l' intelletto.

A quest' ora, se dal 1866 non si fosse fatto troppo attuare il supremo verso del Divino Poeta:

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse

e se dai Signori Cancellieri si fosse meglio interpretato il significato vero del pensiero del gran poeta Mantovano quando si fece ad esclamare:

Quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames.

gli Ufficii giudiziarii, terrebbero già una discreta Libreria ed una collezione di periodici di giurisprudenza.

Rammento a me stesso, che nel vigente ordinamento giudiziario nell' articolo 156 è sancito che i diritti di copie ed altro, sono destinati *in primo luogo* per sopperire alle spese di Ufficio, e coll'articolo 141 lettera E del Re-

« anni —... In generale non c' è quell' inquietudine che spinge « un professore a migliorare sè stesso ed a far pubblicazioni che « seguino il progresso del suo spirito: non c' è quel che si chia- « ma *curriculum vitae*.

« Talora stupisco che in Italia ci sia ancora chi lavori, quando « guardiamo ai magri guadagni, e anche ai magri compensi morali.

« Vi domando, quale *eccitamento*, quale *stimolo* ha un uomo a « lavorare COLLA BELLA PROSPETTIVA DI DOVER FORSE RIMETTERE ANCHE « LE SPESE DI STAMPA.

« È dunque necessario che noi pensiamo a creare una posizione « alla scienza —... credo essere nostro debito creare degli STI- « MOLI, i quali destino l' attività scientifica dei nostri scienziati ».

Quale stimolo ed incoraggiamento, a parer mio, pare che potessero consistere per gli scienziati, ad assicurar loro un collocamento certo dei volumi delle opere che verrebbero pubblicati; e per gli studiosi dar loro agio di trovare in ogni centro i libri e le opere da studiare e consultare, senza essere esposti ad ottenerle con ingenti spese di acquisto, e di trasporto.

golamento, sono considerate spese di Ufficio, quelle che occorrono per associazione alla Gazzetta ufficiale e per *acquisto di libri legali*.

Si rende ozioso dichiarare, e mi rincresce il doverlo dire, ma la esigenza della tesi, che ho l' onore di sostenere, proporre, e patrocinare, me lo impone, qualmente di *acquisto di libri legali*, e di Gazzette i Signori Cancellieri, non ne curano, nè sono disposti, almeno per quelli che io sappia, di curarsene un'acca, perchè su tali spese vi vantono esagerate pretenzioni: Mi duole, ripeto, il doverlo segnalare, ma in talune Preture non ho trovato neppure il testo dei Codici, delle Tariffe, e non parlo del Bollettino delle Leggi!..

È anche ovvio e risaputo che un tutto suddiviso in più parti si rende leggiero e sopportabile.

Premesso tutto ciò, la conseguenza mi par bella e risolta — Prontamente il Ministero di Giustizia dovrebbe assegnare *per una sol volta*, raspollando possibilmente sui Capitoli 5, 7, 11, 12, 18 del Bilancio, un sussidio di Lire 50,000 distribuendolo in L. 25 ad ogni Pretura, ritenute queste, giusta l'ultimo progetto presentato, ridotte a non oltre le 1700 [1], in L. 40 ad ogni Tribunale Civile e Correzionale e L. 80 ad ogni Corte di Appello, tralasciando le Corti di Cassazione per trovarsi già in residenze cospicue, dove non mancano Biblioteche complete, e dove i componenti per la lunga carriera, garenzia di stabilità, ed alta posizione, già hanno agio a tenere presso di loro una Libreria, e potendo, al postutto, avvalersi di quella della Corte di Appello.

I Municipii poi, che sono le rappresentanze di un popolo, e che hanno e debbono avere a cuore, che il proprio Comune non manchi di opere ed istituti per l'incremento e sviluppo scientifico, e che debbono lenire le angustie dei luoghi col concorso del bene, e che già son chiamati a fornire le Preture di mobilia, dovrebbero anch' essi dare per una sol fiata L. 60, ripartite tra i comuni mandamentali, alla rispettiva Pretura; e così quelli sedi di Tribunale, dare anche al Tribunale L. 100, e le Provincie, sedi di Corte di Appello, dare L. 300 alla propria Corte.

Dagli introiti devoluti alle Cancellerie dei cennati uffici giudiziarii, anche per una volta sola, si preleverebbero L. 15 per ciascuna Pretura, L. 60 da cadaun Tribu-

[1] E così si ottengono anche maggiori introiti.

nale e L. 120 da ogni Corte e così si avrebbero *prontamente* L. 100 per ogni Pretura, L. 200 per ogni Tribunale e L. 500 per ogni Corte di Appello, e con queste somme che verrebbero pagate immantinenti o agli editori-librai, o ai librai soli, ovvero anche direttamente agli autori, si otterrebbero in atto, libri legali di un valore raddoppiato e forse triplicato alla somma medesima, pagandosene poscia il dippiù a rate mensili, che resterebbero a peso delle Cancellerie, come *spese fisse*, nella proporzione di L. 7 mensili per le Preture, L. 20 pei Tribunali, e L. 30 per le Corti.

Inoltre le Preture per altre L. 3 mensili, i Tribunali per altre L. 5, e le Corti per altre L. 10 terrebbero associazioni ed abbonamenti a diverse Gazzette e Monitori giudiziarii; e così ognuno degli uffici sudetti fra le spese *ordinarie fisse per acquisto di libri legali ed associazione a Gazzette legali*, terrebbero stanziate L. 10, 25, 40 al mese, e nelle quali spese andrebbero annoverate anche quelle per la rilegatura e loro manutenzione.

Tali libri verrebbero riposti in armadî, che alla meglio, si preleverebbero da quelli già esistenti in ufficio, e così nel gabinetto del Pretore verrebbe collocata la Libreria, accessibile anche ai Vice Pretori e Conciliatori, e presso i Tribunali e Corti si destinerebbe una stanza dal Presidente, in dove ne assumerebbe la custodia, a guisa di bibliotecario, un Vice Cancelliere, il quale attenderebbe anco agli incumbenti di ufficio, da disimpegnarli colà, senza però che sieno di quelli, che abbiano continuato contatto col pubblico, e su ciò vi provvederebbe prudenzialmente il Presidente sentito il Cancelliere.

Andrebbe da se che, scomputato il debito. per la valuta maggiore dei libri comperati e ricevuti prontamente, come primo impianto di tali librerie, rimarrebbero le mensuali somme destinate pel prosieguo degli acquisti, e così fra un decennio, ogni ufficio giudiziario, terrebbe una discreta e ricca libreria di opere legali e di gazzette e riviste di giurisprudenza — opere, che si avrebbero prima di pagarle, perchè oggi ogni libraio ed autore darebbe volentieri il suo libro, per poi rimborsarsene il prezzo nel turno che prenderebbe, dopo, cioè, tre, quattro e sei mesi: vale a dire, di essere pagato dopo i pagamenti degli acquisti anteriormente fatti, e così le librerie si completerebbero anzitempo, arricchendosi nel minore periodo che si opinasse; ed al postutto dopo il primo decennio, le dette rate mensili, potrebbero andar ridotte di un quarto, ed anche della terza parte.

I Pretori sarebbero personalmente responsabili dei libri della libreria, come lo sarebbero, presso i Tribunali e le Corti, i Vice Cancellieri all' uopo delegati sotto la sorveglianza dei Presidenti, i quali, alla lor volta, rimarrebbero personalmente responsabili delle mancanze, non rapportate al Ministero direttamente, a carico del Vice Cancelliere inadempiente, èd in caso di tramutamento o variazione di personale, i Pretori darebbero la consegna ai Vice Pretori o ai titolari successori e sempre coll' intervento del Cancelliere, come i Vice Cancellieri la darebbero al subentrante coll' intervento del Presidente, che potrebbe delegare un Giudice e Consigliere anziano, e del Procuratore Generale e Procuratore del Re che potrebbero anche delegare un Sostituto, e sempre coll'assistenza del Cancelliere.

Il catalogo delle Preture sarebbe triplicato l' uno da rimanere nella libreria, l' altro presso il Procuratore del Re e il terzo presso il Presidente, ai quali si parteciperebbero gli acquisti posteriori, che verrebbero annotati ed iscritti di seguito progressivamente a seconda che si andrebbero verificando, ed in ogni semestre si farebbe un verbale di verifica, sullo *stato*, *numero*, *e valore* dei libri, notandosi i pagamenti fatti, e quelli a farsi, designandosi anche il nome del creditore.

Presso i Tribunali e le Corti, il catalogo sarebbe anche triplicato l' uno da sarvire pel Vice Cancelliere bibliotecario da tenersi nella libreria, l' altro presso il Presidente e il terzo presso il Procuratore Generale e Procuratore del Re; ed ogni funzionario cessante avrebbe il dritto di avere a sè un altro esemplare del verbale di consegna e riconsegna.

I Cancellieri terrebbero un registro di *dare-avere* dove verrebbero annotati gli acquisti dei libri, il prezzo, e le scadenze dei pagamenti, e questi da farsi fuori la residenza dell' ufficio *esclusivamente* con vaglia postale.

Fra le opere legali vi sarebbero comprese, nel primo impianto, i vocabolari italiani, quelli latino-italiano e viceversa, qualche opera di medicina legale, la enciclopedia, il digesto, il dritto patrio: preferendosi sempre gli autori nazionali: e per lo acquisto di altre opere *letterarie*, da potere aver luogo *solo* dopo il primo *quinquennio* e nella proporzione di un quinto della rata mensuale, ossia del 20 0/0, si dovrebbe ottenerne la facoltà dal Ministero, imperochè le cennate librerie dovrebbero avere lo scopo di essere puramente e principalmente *legali*.

Ed a siffatto modo, ripeto, con poche lire e senza spostamento d' interessi, nello scorcio di un decennio, si potrebbero avere modeste, speciali, utili ed adeguate librerie, in ciascuno ufficio giudiziario, che diverrebbero importanti e soddisfacenti allo studio, al progresso della scienza, alla utilità dell' ufficio ed allo incremento ed incoraggiamento pubblico-scientifico-economico.

Pel sussidio da darsi dal Ministero e per quello da prelevarsi dai diritti di Cancelleria, credo, che basterebbe un ordine ministeriale: per quello dei Municipi e delle Provincie poi, si potrebbero interpellare se fossero disposti a devenirvi, dietro l'ufficiale richiesta, e non posso ammettere e congetturare un menomo rifiuto, ma se si avesse per poco la sventura di deplorarlo, come nella cerchia delle possibilità, ed allora si provvederebbe con due linee di legge da provocarsi dal Parlamento.

È questa l' idea, il bozzetto, la tela compilata da un discepolo di buona volontà, spetta ora al gran Maestro correggerla, modificarla, emendarla, rendendola degna di attuazione; e questo Maestro è appunto la E. S. la quale si degnerà, ne son certo, schiuderle il varco e darle la vita e facendo apprezzamento ed eco alle sentite e nobili parole del nostro giovane Re, il quale dà maggiori e perenni prove del gran cuore e della mente che tanto lo distingue e lo renderà carissimo alla Patria, conchiuderò con Lui:

« Il sapere è potenza e l' Italia, che nelle sue peggiori « sventure non rinunciò mai alle nobili consolazioni della « scienza e dell' arte, libera ora di eseguire le proprie « ispirazioni, cercherà la grandezza e la forza vera in « quegli studii che furono per secoli l' indomabile mani- « festazione della sua vita e della sua unità. » (Discorso pronunziato nel Parlamento a 7 Marzo 1878).

Approfitto di questa occasione per attestare alla E. S. le mie rispettose manifestazioni di alta osservanza ed omaggi.

Girgenti 3 Giugno 1878.

Della E. S. Ill.
Umiliss. Subord. ed Ammiratore
Ludovico Raimondi
Sostituto Procuratore del Re in Trapani

QUESITO

L' usufruttuario di un immobile, la cui rendita, dal testatore, precedentemente alla disposizione testamentaria, salva una quota parte, fu già delegata, ceduta ed assegnata in pagamento sino alla soddisfazione del prezzo occorso per la riedificazione dello immobile istesso, deve rispettare tale contratto, e, conseguentemente, usufruire delle sole rendite rimaste libere e non cedute dal proprietario testatore?

A prima giunta sol che si leggono gli art. 507, 508, 509, del Cod. Civ. la soluzione negativa al proposto quesito, non parrà che si renda dubbia e difficoltosa — Difatti con alquanta chiarezza sembrerà che, il caso in esame, sia stato testualmente risoluto coi citati articoli, mentre la locuzione chiara della legge figurerà di non ammettere dubbienza — Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l' usufrutto è tenuto il proprietario. (art. 507) — I debiti pei quali il fondo sia ipotecato non sono a carico dell' usufruttuario. (art. 508) — Trattandosi del pagamento di un capitale, se l' usufruttuario anticipa la somma per cui il fondo deve contribuire, gli viene restituito al termine dell' usufrutto senza interesse, se non vuol fare questa anticipazione, il proprietario o paga la somma, e deve riscuoterne l' interesse dell' usufruttuario, ovvero può fare vendere una parte della proprietà sino alla concorrente somma. (art. 509)

Se nonchè, è a vedersi se tali disposizioni attuabili per un capitale mutuo, propriamente detto, sieno da applicarsi al caso, in cui il debito fu contratto per la riedificazione della cosa legata in usufrutto, e se il testatore, che aveva già disposta ed assegnata la maggior parte

della vendita dello immobile a titolo oneroso, poteva poi disporne altrimenti, a titolo gratuito.

Premessi tali dati, pare che non si debba durar fatica per dare una soluzione affermativa alla proposta tesi: ed eccone le brevi ragioni.

I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro, che li han fatti art. 1123 C. C. e debbono essere eseguiti in buona fede — art. 1124: *hoc servabitur quod initio convenit: legem enim contractus dedit* — Ulpiano L. 23 ff. de reg. iur.

Ciascuno dispone di tutte le proprie sostanze o di parte di esse in favore di una o più persone pel tempo posteriore alla sua vita — art. 759 cod. sud.

Chiamasi contratto anticretico quello, mediante il quale il creditore acquista il dritto di fare suoi i frutti degli immobili del suo debitore, coll' obbligo d' imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo creditore art. 1891 — ed il creditore, se non fu pattuito diversamente, è tenuto a pagare i tributi e i pesi annui dell' immobile — art. 1892.

Ciò posto, si rende facile la definizione del contratto sul rapporto tra il defunto proprietario e gli appaltatori e quindi la soluzione della tesi.

Il Sig. A.... col contratto stipulato coi Sig. S. S. pattuì e convenne, sin dal 1860, la ricostruzione del palazzo in via D.... ed essi S. S. si obbligarono ricostruirlo a loro spese, e lo ammontare relativo, loro veniva soddisfatto con la rendita dello edificio, ossia colle pigioni, e per lo che il sig. A.... ne fece ampia cessione *in solutum et pro soluto*, nel senso di non poter essere (son le parole del caso) dai terzi addentati in ogni tempo, e per qualsiasi causa, avuto riguardo al dritto privilegiato dei medesimi, mentre nello interesse di costoro debba ritenersi come mera delegazione per la più facile esazione — Dunque le pigioni del palazzo si trovano fin dal 1860 cedute *in solutum et pro saluto*, e destinate con formale delegazione a pagare ed estinguere lo ammontare della somma occorsa per la ricostruzione dello edificio stesso, ed in modo da non poter essere *addentate* dai terzi. Il proprietario però si riservò libera a sè un' abitazione, e mensuali lire 85.

Con testamento posteriore, esso A.... chiamo usufruttuaria universale, di quanto gli appartenea all' epoca del suo decessso, la moglie.

Da ciò, ora ne segue, che, trovandosi il sig. A.... di

aver disposto, ceduta, assegnata e data in pagamento la pigione del palazzo in escomputo, sino alla concorrenza, della somma occorsa per la ricostruzione dello stesso ; meno l' appartamento riservatosi e le lire 85 mensili, la vedova usufruttuaria deve rispettare questo contratto, e quindi non può avvalersi degli art. 507, 508, 509 del C. C. imperocchè quivi si contempla il caso di un debito infisso come mutuo, ma non già nel caso in esame, in dove, anzichè essere un debito, questo forma parte integrante dello edificio, e quel che è più, la pigione renditizia è stata già disposta, assegnata, e data in pagamento sino alla estinzione del debito. Per lo che essa, la usufruttuaria, fa suo l' usufrutto nel modo, nei limiti e nelle proporzioni come lo trova disponibile all' epoca della morte del testatore, e sì come costui lo lasciò: « l' usufruttuario, dice l'art. 496 C. C., prende le cose nello stato in cui si trovano ».

All' uopo giova ricordare il canone lasciatoci da Paolo nella L. 18 §. 2 Dig. de Pigneratitia actione, col quale c'insegna « *Si fundus pignoratus venierit, manere causam pignoris ; quia cum sua causa fundus transeat* » E quando il testatore cedette le pigioni *in solutum et pro soluto* sino alla concorrente soddisfazione della somma occorsa, dando agli appaltatori il privilegio su di essa, egli solennemente se ne spogliò, fino alla estinzione, e quindi non può, presentemente, ritenersi come compreso nella dispozione testamentaria *quisque potest cedere juri suo*, ma quando questo diritto si trova già ceduto ad altri, non può al certo venire assegnato congiuntamente a più persone.

Che la cosa par che sia proprio così, cade in acconcio por mente e riflettere che l' usufruttuario deve ed è tenuto a rispettare i fatti compiuti, e stipulati da colui, da cui esso percepisce lucro e come testè si è detto prende le cose nello stato come le trova, quindi se il sig. A... assegnò la parte redditizia del palazzo, per estinguere il prezzo e il valore delle opere di ricostruzione dello edificio istesso, oggi la usufruttuaria non può pretendere diritto su di ciò, che il testatore non poteva più disporre, e tale è anche la opinione che ci trasmette Ulpiano colla L. 149 Dig. de Regulis juris — *ex qua persona quis lucrum capit, ejus factum præstare debet* — E più mi convinco in tale opinione, in quantochè il testatore ha usato silenzio colla sua disposizione testamentaria, cosicchè volle che fosse rispettata la sua stipulazione dai terzi. art. 1130 C. C. E quì giova tener presente il testo della disposi-

zione, che suona così: « istituisco erede universale di quanto mi appartiene e può appartenermi alla epoca della mia morte e nel solo usufrutto, la mia affettuosissima moglie « *mi appartiene e può appartenermi* » ma le pigioni, sino alla soddisfazione del debito, non gli appartengono affatto, una volta che le cedette ed assegnò in pagamento, e dunque come può mai pretendersi una cosa, quando non si trova disponibile nel patrimonio del defunto? art. 841 e 842 C. C. e con ciò maggiormente si rafforza la valutazione della volontà del testatore, il quale volle, col suo silenzio, che nell'usufrutto si fosse compreso solo ciò, che egli poteva disporre: ed egli sicuramente che non poteva disporre delle pigioni già disposte: se lo voleva doveva dirlo, non lo disse, e, conseguentemente, l'usufrutto cade sopra tutto ciò, che si trova disponibile e libero all' epoca della morte del testatore, non potendosi giammai estendere su quello già disposto e ad altri ceduto: all' uopo Ulpiano nella L. 54 D. De Regulis juris ci ammaestra che: *nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet;* al che soggiunge il Gotofredi: *Res, quæ dominio nostro subjiciuntur, atque commercio sunt, possumus donare.* (Nota 21 alla L. 9 § 3. D. de donationibus).

Ogni argomento contrario non trova ragion di essere, anzi trova maggior resistenza ed anche l'Imperatore Giustiniano nella L. unica § 4. Cod. de Caducis tollendis ci tramanda — *neque enim ferendus est is, qui lucrum quidem amplectitur, onus autem ei annexum contemnit* — Se, dunque, l'usufruttuario abbraccia il lucro legatogli, non può tollerarsi che voglia poi disprezzare il peso annesso alla cosa legata, la quale, giova ricordarlo, si trasmette con tutti i pesi annessi e nel modo come si trova — *res transit cum onere suo.*

Arrogi che il frutto della cosa può benissimo esser dato in pegno per la sicurezza ed estizione del credito — *fructus rei est vel pignori dare licere* (Giovaleno L. 72. Dig. de Regulis, juris,) e, pegno può anche dirsi l'assegno e delegazione della rendita dello edificio fatta dal proprietario agl' appaltatori per lo escomputo e pagamento del prezzo e valuta dei lavori da essi eseguiti: ebbene, anche sotto questo rapporto, il debitore si è spogliato e si trova aver disposta della rendita anzidetta a prò dei creditori, i quali vi vantano un diritto privilegiato art. 1879 C. C. ed una volta che tale reddito è stato così disposto e ceduto dal testatore, si verifica il caso che l'usufruttuaria deve rispettare i fatti compiuti dal suo autore, non

può volere, ciò che il testatore non volle, e che non poteva volere, trovandosi aver già disposto, per un tempo precario se vuoi, la rendita dello edificio, e deve quindi accontentarsi e prender l' usufrutto legatole per quella parte ed in quel modo come lo trova libero e disponibile all' epoca dell' aperta successione, e giusta come lo godeva e teneva in vita lo stesso testatore. art. cit.

Conchiudo, che a me pare essere strana ogni pretesa contro gli eredi proprietarii, e male a proposito dalla usufruttuaria si fa ricorso ed invocazione degli art. 507, a 509 Cod. Civ. (mentre il caso in esame costituisce, invece, la ipotesi preveduta dai rammentati art. 459, 841, 842 C. C. da cui il quesito deve andar regolato *et res in eum casum inciderit, a quo incipere non potest* (Paolo L. 140 §. 2 D. de Verborum obligationibus.)

Ludovico Raimondi





